

Comune di San Chirico Nuovo (PZ)



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 29 dicembre 2020

composta dai seguenti magistrati:

dr. Michele Oricchio                      Presidente- Relatore

dr. Rocco Lotito                              Consigliere

dr. Luigi Gianfranceschi                  Consigliere

dr. Michele Minichini                      Referendario

**VISTO** l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

**VISTO** il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

**VISTA** la richiesta di parere avanzata, dal Sindaco del Comune di San Chirico Nuovo (PZ) con nota acquisita da questo Ufficio al Protocollo n. 0001356 del 22.12.2020;

**VISTA** l'Ordinanza n. 29 del 29 dicembre 2020 con la quale il sottoscritto Presidente ha convocato questa Sezione di controllo per discutere e deliberare sul quesito sottoposto all'esame, nominando se stesso come relatore ;

Ritenuto in

### **FATTO**

Il Sindaco del comune di San Chirico Nuovo , con la richiesta di cui in epigrafe, esponeva come l'Ufficio tecnico del predetto ente non fosse dotato di adeguate professionalità tanto da aver dovuto procedere alla stipula di una convenzione con un architetto dipendente di ruolo della provincia di Matera ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge n.311/2004 ; evidenziava altresì come nell'approssimarsi della scadenza dell'incarico (31.12.2020), il professionista convenzionato avesse manifestato la sua disponibilità ad una prosecuzione dello stesso a condizione che gli fosse stata riconosciuta una maggiorazione retributiva "indipendente" rispetto a quella derivantegli dalla posizione occupata in provincia (D2).

Tanto premesso il sindaco evidenziava la volontà dell'ente di accogliere le richieste del professionista sussistendo la disponibilità economica e in quanto gli riconosceva professionalità ed impegno nello svolgimento delle funzioni affidategli ; riteneva tuttavia di dovere chiedere un preliminare parere a questa Sezione sulla compatibilità con le disposizioni normative di riferimento della possibilità di riconoscere maggiorazioni retributive al professionista , ponendo - conseguentemente- il seguente quesito : se vi è " *possibilità di riconoscere al professionista architetto una retribuzione maggiore di quella corrispondente al D2 (posseduto presso l'ente di appartenenza) in ossequio ai criteri ed ai parametri stabiliti dal CCNL di comparto*".

Effettuati i conseguenti adempimenti, la richiesta di parere innanzi sintetizzata veniva portata all'odierna camera di consiglio all'esame della Sezione che la decideva in base alle seguenti considerazioni in punto di

### **DIRITTO**

**1** - La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema

delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha disposto che le Regioni possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, oltre ad ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, pareri in materia di contabilità pubblica.

A termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, ovvero anche da Comuni, Province e Città metropolitane. La previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del Legislatore di creare a regime un sistema capace di razionalizzare le richieste dei predetti enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare direttamente dette istanze.

Nell'esercizio della funzione consultiva la Sezione del controllo adita, in attesa della istituzione in Basilicata del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all'art. 123 della Costituzione, è chiamata innanzitutto a considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa.

Infatti, in base alla normativa di riferimento (cfr. art. 7, comma 8, legge 131/2003), l'esercizio di tale attività consultiva è sottoposto alla concorrente esistenza di due condizioni preliminari, la prima di natura soggettiva e la seconda di natura oggettiva.

**2** - Sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possono essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli Enti Locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato - tra l'altro - dalla Sezione delle Autonomie sin dall'adunanza del 27 aprile 2004.

Nel caso di specie la richiesta di parere rispetta sotto tale aspetto le condizioni di legge per la sua ammissibilità in quanto risulta essere stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di San Chirico Nuovo che, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, TUEL, è

l'organo rappresentativo dell'Ente istituzionalmente legittimato alla sua proposizione, sicchè non vi è dubbio in merito alla sussistenza del requisito predetto.

3 - Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva della Corte dei conti è circoscritta alla "*materia di contabilità pubblica*" e deve avere ad oggetto "questioni generali ed astratte" tali da impedire qualsiasi possibilità di commistione con "attività gestorie": sotto tale aspetto la richiesta di parere che qui ci occupa presenta plurimi profili di inammissibilità.

Innanzitutto si evidenzia come la richiesta del Comune di San Chirico Nuovo non sia stata formulata in termini generali ed astratti ma attenga ad un caso specifico sicchè, ve venisse reso un parere in merito, questo finirebbe per costituire una forma di intromissione della Sezione in attività tipicamente gestorie che, comunque, ben possono trovare conforto in base ai principi enunciati in pareri già resi dalla Corte a seguito di quesiti generali ed astratti (vedasi Sez. Molise n.109/2017 e Sez. Basilicata, n.1/2019).

Inoltre, per costante giurisprudenza, la "*materia della contabilità pubblica*" pur non potendo essere intesa come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, non possa neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa "*(..) con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale della autonomie locali*" (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia la normativa e i relativi atti applicativi «*che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli*» (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

La prassi applicativa di questi anni ha ulteriormente precisato i limiti esterni al potere consultivo intestato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti,

occupandosi di ulteriori problematiche connesse all'esercizio della funzione consultiva, ivi comprese quelle relative all'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro del personale appartenente al comparto "pubblico".

In particolare, le Sezioni riunite si sono pronunciate in sede di nomofilachia con Delibera n. 50/CONTR/2010, con la quale hanno evidenziato che: *"l'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi trova una sua compiuta disciplina nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."* Inoltre, *"(...) in base ad un costante orientamento (cfr. ex multis anche Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006) non possono ritenersi ammissibili, al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti, i quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi"*.

Inoltre, nella deliberazione 56/CONTR/11 del 2 novembre 2011 sempre le Sezioni Riunite di questa Corte hanno affermato che *"in sede consultiva e di nomofilachia, le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere sull'interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro (...) poiché, come più volte specificato, l'interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all'ARAN"*.

L'attività consultiva devoluta alla Corte dei Conti, dunque, non può riguardare questioni oggetto di esame da parte di altri organi e, in particolare, per quanto d'interesse, non può spingersi all'interpretazione di clausole e norme conseguenti alla contrattazione collettiva in quanto questa è demandata, per la parte pubblica, all'Aran ai sensi dell'art.49 del T.U. n.165/2001 che espressamente dispone: *" 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse."* (cfr. le deliberazioni della Sezione Autonomie n. 19/2018 e 5/2019).

In applicazione di tali condivisibili principi, questa Sezione deve evidenziare come il quesito proposto non appaia collegato direttamente ai vincoli in materia di spesa di personale dettati dalla legge, menzionati dall'Ente al solo fine dell'inquadramento nell'ambito della materia di contabilità pubblica.

Infatti, la richiesta di parere attiene direttamente al riconoscimento ad un dipendente pubblico utilizzato da altra amministrazione locale, ex art. 1, comma

557, della Legge

n.311/2004, di ulteriori emolumenti sicchè esso esula dalla materia della contabilità pubblica inerendo, invece, alla disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche intesa quale insieme di norme e di principi che regolano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 320/2016/PAR).

La disciplina dello “scavalco di eccedenza” nonché del relativo trattamento economico trova, infatti, la sua principale fonte regolatrice nei contratti collettivi vigenti in materia (art. 2, comma 3, art. 40 e art. 45 d.lgs. 165/2001).

In considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale innanzi sintetizzato, questa Sezione ritiene di non doversi discostare dal consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in punto di richieste di pareri riguardanti la corretta interpretazione degli aspetti retributivi connessi a contratti collettivi nazionali di lavoro, tutte declinanti ogni competenza in merito ( vedasi Sez. Lombardia, n.27/2018; Sez. Marche, n.4/2020; Sez. Sicilia n.128/2020).

In condivisa applicazione dei principi ora richiamati, la richiesta di parere in esame deve ritenersi oggettivamente inammissibile, in quanto recata da un quesito formulato con riferimento ad un caso specifico che, inoltre, sottende valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale ed amministrativa di esclusiva competenza dell’Ente istante. Esso risulta, dunque, finalizzato ad ottenere - più che un parere avente rilievo interpretativo generale - delle indicazioni assai specifiche circa il trattamento retributivo per un caso concreto impingendo così anche nell’interpretazione di norme contrattuali.

Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è che la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di San Chirico Nuovo difetti dei requisiti oggettivi necessari per una disamina nel merito e vada, conseguentemente, dichiarato inammissibile.

\* \* \* \* \*

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Sezione regionale di controllo della

Corte dei conti per la Basilicata

DICHIARA

inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere presentata dal Sindaco del comune di San Chirico Nuovo a con la nota in epigrafe citata;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 29.12.2020.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

F.to Dr. Michele ORICCHIO

Depositata in Segreteria il 31.12.2020

IL FUNZIONARIO

PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO

F.to Dr. Giovanni Cappiello